



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 Reg. Del.

OGGETTO: Vertenza C.D. + 5 C/ Comune - TAR Calabria - Esproprio - Approvazione schema atto di Transazione compensi professionali Prof. Avv. Roberto Nania

L'anno duemilasedici, il giorno sei, del mese di dicembre, alle ore 9,00, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	x	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	x	
3	Isabella Venuto	Assessore	x	
4	Francesco Lucia	"	x	
5	Maria Assunta Fiorentino	"	x	

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto n. 137 del 16/12/2003 la Giunta Comunale ha deliberato di affidare incarico legale al Prof. Avv. Roberto Nania per resistere al ricorso proposto al TAR Calabria da parte di C. D. +5 contro questo Ente inerente l'esproprio dell'area per l'ampliamento del Cimitero;

Considerato che:

- alla pubblica udienza del 21/11/2008 il TAR con ordinanza n. 1531 del 27/11/2008 ha interrotto il giudizio per sopravvenuto decesso di uno dei ricorrenti;

- il giudizio è stato riassunto con atto notificato il 19/6/2009;

- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 96 del 16/9/2009 ha deciso di resistere in giudizio confermando nell'incarico di difensore del Comune il Prof. Nania;

Atteso che con sentenza n. 1421/10 del 21/5/2010 il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il Legale di parte ricorrente ha depositato in data 3/2/2010 l'atto di transazione intervenuto tra le parti, compensando tra essi le spese di giudizio;

Vista la nota del 9/11/2010 con la quale il Prof. Nania, a seguito delle conclusioni della

vertenza, ha comunicato il progetto di parcella per un importo totale pari a €uro 14834,24 al lordo delle ritenute di legge;

- con nota del 28/1/2016 lo Studio Nania ha richiesto il saldo di alcune parcelle per le attività difensive svolte per conto del Comune;
- tra le parcelle figura il saldo dell'attività svolta per la presente vertenza che ammonta ad €uro 4160,82, al lordo delle ritenute di legge;

Vista la nota del 19/7/2016 n. 5955 con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato al Prof. Nania la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo per la liquidazione delle spettanze dei vari giudizi con la riduzione del 20% dell'imponibile da liquidarsi entro il c.a.;

Vista la successiva nota del 20/7/2016 con la quale il Prof. Nania ha manifestato la propria disponibilità per la definizione transattiva delle vertenze ;

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto statuito in sentenza e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Visto l'allegato schema di transazione, predisposto, dal Titolare dell'Area Amministrativa di questo Comune, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- la normativa vigente in merito;
- i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. nonché l'attestato di copertura finanziaria reso dal responsabile dei servizi finanziari.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare lo schema di atto di transazione predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando lo stesso alla relativa sottoscrizione, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.

2. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti gestionali

 previsti e scaturenti dalla transazione in merito all'impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti;

3. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

4. Per i motivi meglio esposti nell'atto di transazione di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, data l'urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela Chiellino

IL SINDACO
Mario Migliarese

f.ti come all'originale



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Vertenza C.D. + 5 C/ Comune - TAR Calabria - Esproprio - Approvazione schema atto di Transazione compensi professionali Prof. Avv. Roberto Nania

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147/bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Montepaone li 5.12.2016

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile di Area
Dott. Francesco Romano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 come modificato dall'art 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Vista la proposta in oggetto, attesta che :

HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere _____ di regolarità contabile.

NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NECESSITA del visto di copertura finanziaria che viene attestato come in appresso:

capitolo n. _____ competenza/RR.PP.anno _____

impegno n. 1

importo € 3328,67

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Montepaone li 6.12.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Vincenzo Larocca)

TOTALE P.02

<p><i>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti Dal 07/12/2016 al 22/12/2016</i></p> <p><i>f.to L'Addetto alla pubblicazione Rosaria Fabbio</i></p>	<p><i>/X/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n.1348 del 07/12/2016 ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000,n. 267.</i></p>
<p><i>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</i></p> <p><i>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</i></p> <p><i>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</i></p> <p><i>IL SEGRETARIO GENERALE</i></p>	<p><i>Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</i></p> <p><i>IL SEGRETARIO GENERALE</i></p>

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in
Montepaone

TRA

il Dott. Francesco Romano, nato a Rocca di Neto (KR) il 14/2/1953 - Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montepaone – P. IVA 00297260796 , il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta.

E

il Prof. Avv. Roberto Nania nato a _____ il _____ con studio in
_____ Via _____ (C.F. : _____ – P.IVA _____)

Premesso che:

- con atto n. 137 del 16/12/2003 la Giunta Comunale ha deliberato di affidare incarico legale al Prof. Avv. Roberto Nania per resistere al ricorso proposto al TAR Calabria da parte di C. D. +5 contro questo Ente inerente l'esproprio dell'area per l'ampliamento del Cimitero;

Considerato che:

- alla pubblica udienza del 21/11/2008 il TAR con ordinanza n. 1531 del 27/11/2008 ha interrotto il giudizio per sopravvenuto decesso di uno dei ricorrenti;
- il giudizio è stato riassunto con atto notificato il 19/6/2009;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 96 del 16/9/2009 ha deciso di resistere in giudizio confermando nell'incarico di difensore del Comune il Prof. Nania;

Atteso che con sentenza n. 1421/10 del 21/5/2010 il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il Legale di parte ricorrente ha depositato in data 3/2/2010 l'atto di transazione intervenuto tra le parti, compensando tra essi le spese di giudizio;

Vista la nota del 9/11/2010 con la quale il Prof. Nania, a seguito delle conclusioni della

vertenza, ha comunicato il progetto di parcella per un importo totale pari a €uro 14834,24 al lordo delle ritenute di legge;

- con nota del 28/1/2016 lo Studio Nania ha richiesto il saldo di alcune parcelle per le attività difensive svolte per conto del Comune;
- tra le parcelle figura il saldo dell'attività svolta per la presente vertenza che ammonta ad €uro 4160,82, al lordo delle ritenute di legge;

Vista la nota del 19/7/2016 n. 5955 con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato al Prof. Nania la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo per la liquidazione delle spettanze dei vari giudizi con la riduzione del 20% dell'imponibile da liquidarsi entro il c.a.;

Vista la successiva nota del 20/7/2016 con la quale il Prof. Nania ha manifestato la propria disponibilità per la definizione transattiva delle vertenze ;

L'Amministrazione Comunale , in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l'interessato prospettando i termini della transazione, che prevede la liquidazione da parte del Comune della somma totale di €uro 3328,67, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un due soluzioni, e comunque entro la fine del c.a.;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa,

rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa sull'apposito capitolo nel bilancio 2016;

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i comparenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Il Comune di Montepaone, per tutte le causali esposte, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare al Prof. Avv. Roberto Nania la somma totale di €uro 3328,67, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un due soluzioni, e comunque entro la fine del c.a.;

3) Il Prof. Avv. Nania a saldo e stralcio, tacitazione di ogni diritto ed avere, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma omnicomprensiva di €uro 3328,67, al lordo delle ritenute di legge;

4) I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Montepaone
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Francesco Romano

L'Interessato
(Prof. Avv. Roberto Nania)
